

In Genova, il giorno 2 dicembre 2025 si sono incontrati:

- CONFAPI ANIEM Liguria, in persona del Presidente, Fortunato Capogreco;
- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. Liguria, rappresentata dal Segretario Generale sig. Mirko Trapasso
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. Liguria rappresentata dal Segretario Generale Andrea Tafaria;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Federico Pezzoli

Le Parti

- nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale stipulato dalle rappresentanze nazionali di CONFAPI ANIEM e di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. e da ultimo rinnovato nell'aprile 2025 (d'ora in poi anche solo CCNL), convengono, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, di sottoscrivere il presente Contratto Provinciale (d'ora in poi anche CCPL) acchè sia recepito ed applicato da tutte le imprese del settore delle costruzioni della Provincia di Genova ed associate a CONFAPI ANIEM;
- contestualmente ribadiscono l'unicità del sistema degli Enti Paritetici del settore delle costruzioni nella Provincia di Genova, nel rispetto degli accordi nazionali sottoscritti in materia.

Ciò premesso convengono quanto segue, da intendersi quale contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL sopracitato.

INIZIATIVE CONGIUNTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE EDILE

Le Parti ribadiscono il comune massimo impegno volto a porre in essere anche ulteriori azioni, rispetto a quelle da sempre realizzate, finalizzate a incrementare il livello in materia di igiene e sicurezza del lavoro del settore edile.

In tal senso, concordano sulla necessità di attivarsi congiuntamente, in particolare e tra l'altro, sui profili di seguito indicati, poi sviluppati più analiticamente nei successivi capitoli del presente CCPL.

- i. Incremento qualitativo e quantitativo delle visite di cantiere effettuate dai tecnici di E.S.S.E.G., anche attraverso la razionalizzazione dell'attività degli stessi, delle metodologie di lavoro e la previsione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale periodico.
- ii. Rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto dei R.L.S.T., mediante la previsione di un adeguato contributo di finanziamento e la redazione di un apposito Regolamento volto a disciplinarne i profili essenziali e le modalità operative di funzionamento; fermo restando l'ambito di operatività dettato dall'art. 47 co. 3, d.lgs. n. 81/2008;
- iii. Attivazione di iniziative congiunte nei confronti sia dei committenti pubblici che di quelli privati, oltre che degli Ordini professionali, finalizzate a favorire un maggiore monitoraggio e controllo circa la corretta applicazione della contrattazione collettiva, sia nazionale che provinciale, del settore edile, da parte delle imprese che svolgono attività rientranti nelle relative declaratorie.
Ciò nella condivisa convinzione che, in particolare, le peculiari e sempre crescenti funzioni svolte dagli Enti Bilaterali del Settore (in materia prevenzionale, formativa e informativa, di dotazione del vestiario antinfortunistico secondo i più evoluti standard di sicurezza etc.) consentano di garantire ai lavoratori maggiori e più efficaci tutele in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- iv. Attivazione, in particolare tramite la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, di più efficaci e sistematici strumenti di lotta al dumping contrattuale da parte delle imprese del settore che non applicano la relativa contrattazione collettiva, mediante la previsione di utilizzo di idonee tecnologie informatiche e di adeguate risorse umane.
- v. Attivazione, da parte della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, del c'd. "pass di cantiere" per tutti i lavoratori iscritti alla stessa, finalizzato a consentire un più agevole controllo, da parte degli organi ispettivi, degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.



INIZIATIVE CONGIUNTE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le Parti, considerata:

- le opportunità per le imprese del comparto edile, in ragione dei contenuti del PNRR;
- la necessità, condivisa, di intraprendere iniziative comuni anche nei confronti delle stazioni appaltanti pubbliche, volte al sostegno ed alla difesa del comparto mediante condivisione di iniziative di ripresa e di sviluppo da adottare in sede locale

convengono e si danno atto che tali iniziative saranno volte ad affermare i principi e le linee guida condivise di seguito esposte.

- 1) Comune impegno finalizzato a favorire l'instaurazione di un complessivo processo virtuoso di gestione degli appalti di lavori pubblici, in fase di selezione e di affidamento, come in quella di esecuzione, volto a garantire la legalità, la sicurezza e la qualità delle opere da realizzare, la congruità dei relativi prezzi e dei costi della manodopera impiegata ed a prevenire quindi il fenomeno del dumping contrattuale, anche attraverso la promozione di accordi in sede prefettizia, come già avvenuto con esiti positivi in passato. Quanto sopra a partire dalla fase di progettazione (sollecitando la redazione di progetti e di capitolati completi, analitici, verificati e validati dagli organi competenti) ed attraverso un sistema di attenta gestione dei controlli nella fase di esecuzione e di collaudo.
- 2) Previsione di accorpamento di appalti esclusivamente in presenza di effettive esigenze delle opere da realizzare e nei limiti di quanto necessario, a salvaguardia del tessuto produttivo del settore edile della provincia di Genova, costituito da piccole e medie imprese.
- 3) Salvo quanto previsto dalla legge vigente, in merito ai sistemi di aggiudicazione delle gare, comune impegno ad attivarsi congiuntamente presso le stazioni committenti pubbliche al fine di favorire l'adozione di sistemi di selezione degli operatori economici, di aggiudicazione delle gare e di attribuzione dei punteggi nell'ambito della offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) idonei, nel contempo, a sostenere la ripresa dell'imprenditoria locale dopo le gravi ripercussioni economiche, sociali ed occupazionali sul tessuto locale dovute alla pandemia da covid. 19.

Più in particolare, comune impegno a richiedere formalmente alla Città Metropolitana di Genova, alla Regione Liguria, alle Aziende sanitarie locali, nonché alle ulteriori stazioni pubbliche committenti, l'adozione, per gli appalti fino alla soglia comunitaria, del principio dell'utilizzo della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno quindici operatori ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e introducendo il sistema del sorteggio in caso di presenza di operatori in numero superiore a dieci operatori, riservando ad imprese operanti nel territorio della Città Metropolitana di Genova una percentuale di inviti pari ad almeno il 50% del totale, in attuazione delle pertinenti previsioni contenute nella L. n. 122/2020 già recepite dal Comune di Genova con Delibera n. 33 del 25/02/2021.

Ancora, prevedere il possesso, in capo alle imprese concorrenti dei seguenti requisiti: attestazione SOA, certificazione ISO 14000 e certificazione ISO 9001, nonché l'attribuzione, in fase di valutazione delle OEPV, di peso preponderante alla offerta tecnica rispetto all'offerta economica.

- 4) Necessità che il sistema del "massimo ribasso" sia adottato nei soli casi previsti dalla normativa vigente e solo in presenza delle rigorose ed imprescindibili condizioni indicate al precedente punto 1) e con applicazione del criterio della esclusione del lavoro, della sicurezza e la qualità dell'opera.
- 5) Necessità della difesa del settore dall'eccezionale fenomeno del "caro - materiali" verificatosi di recente, mediante sollecito delle stazioni committenti pubbliche all'adozione ed alla tempestiva e puntuale applicazione dei meccanismi di revisione introdotti dalla L. n. 106/2027 e successive modifiche e integrazioni.

Comune impegno inoltre affinché il Prezzario regionale adottato dal Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche sia oggetto, nel pertinente ambito istituzionale di Unioncamere Liguria, ampiamente partecipato da rappresentanti delle stazioni pubbliche appaltanti, delle imprese, degli ordini libero professionali etc., di periodico e tempestivo adeguamento e aggiornamento con particolare riferimento proprio agli effetti del c.d. "caro - materiali".

INIZIATIVE CONGIUNTE NEI CONFRONTI DELLE COMMITTENZE PRIVATE

Le Parti, considerata la potenziale notevole importanza, per il settore, del corretto ed effettivo utilizzo dei vari meccanismi di agevolazione fiscale via via introdotti anche di recente (superbonus 110o/o etc.) per la realizzazione di Lavori edili di varia tipologia, convegno sulla necessità di attivare iniziative congiunte anche nei confronti dei soggetti locali istituzionalmente rappresentativi dei committenti privati.

Ciò allo scopo di sensibilizzare anche tali importanti committenti sulla necessità di operare la scelta delle imprese affidatarie dei lavori alla luce di una corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle stesse, ai sensi dell'art. 90 co. g lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e smi.



Le Parti ribadiscono infatti, a tale proposito, che la corretta applicazione della contrattazione del settore edile (CCNL e CCPL), nell'ambito dello svolgimento di attività rientranti nelle relative declaratorie, costituisce primario ed indispensabile indice di verifica a tale proposito, con particolare riferimento agli Enti Bilaterali del Settore (Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia), le cui attività di sempre crescente importanza garantiscono ai lavoratori del comparto (ed alle loro famiglie) importanti provvidenze ed assistenze economiche, effettive ed efficaci tutele in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché idonei percorsi formativi, di qualificazione e di specializzazione professionale, il tutto a evidente tutela anche delle committenze e del risultato finale delle opere affidate. Si impegnano quindi ad incontrare le Associazioni rappresentanti locali dei committenti privati, al fine di stipulare con le stesse idonee intese, volte a consentire lo svolgimento di attività informativa e divulgativa a favore delle stesse e dei rispettivi associati, anche mediante l'intervento della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza e dell'Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, nonché ad individuare i requisiti necessari per l'inserimento delle imprese in un Albo di fiducia, dal quale i committenti privati possano operare la selezione degli affidatari dei lavori nel rispetto dei requisiti di legge.

PASS DI CANTIERE

Al fine di consentire un più agevole monitoraggio, anche da parte degli organi ispettivi, della regolare applicazione della contrattazione collettiva del settore edile e di favorire, come comunemente auspicato, un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza del lavoro del comparto, le Parti si impegnano affinché, e nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, gli operai iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza siano dotati di un pass elettronico, predisposto dall'Ente stesso in collaborazione con ESSEG, che ne curerà l'aggiornamento in tempo reale.

Tale pass verrà predisposto in maniera tale da poter essere scaricato su dispositivi mobili ed essere verificato/letto mediante apposita app/ sempre da dispositivi mobili.

Il pass di cantiere dovrà contenere, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, la qualifica e la tipologia contrattuale (a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso con il numero di ore lavorative mensili previsto), la denominazione del datore di lavoro, il numero di iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile Genovese, i corsi di formazione i corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza frequentati dal lavoratore, compresi i patentini e/o le abilitazioni conseguite.

Successivamente all'attivazione e alla operatività del pass di cantiere, la Cassa Edile Genovese stipulerà con l'Inps, l'Inail, la L.T.L. e le ASL territorialmente competenti nella Città Metropolitana di Genova, idonee intese volte a consentire ai predetti Enti di disporre delle app necessarie alla lettura di tali informazioni elettroniche, nonché volte a stabilire meccanismi sinergici di scambio di informazioni in esito alle relative verifiche.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, periodicamente, al fine di verificare l'andamento del pass di cantiere, apportare gli eventuali correttivi e attivare le eventuali iniziative conseguenti alla diffusione di tale strumento elettronico in dotazione ai lavoratori delle imprese iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

ENTI PARITETICI DI SETTORE

- I. Le parti sottolineano la comune volontà di proseguire nell'azione organizzativa degli Enti Paritetici, dando seguito alle diverse intese già intervenute, anche di recente, sia a livello nazionale che locale ed alle iniziative già efficacemente e concordemente attuate in proposito. Con riguardo al profilo economico, precisano e ribadiscono che la facoltà degli Enti Paritetici di provvedere ad eventuali erogazioni di natura collettiva a favore dei dipendenti è subordinata alla sussistenza di un risultato di bilancio positivo o in pareggio, tenuto anche conto di dette eventuali erogazioni.
- II. Più in particolare, con riferimento a ESSEG - Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova - le Parti ribadiscono la comune intenzione di favorire l'incremento sia quantitativo che qualitativo dell'attività corsuale, sia in materia di igiene e sicurezza del lavoro che in materia di formazione, specializzazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall'attuale mercato del lavoro e dalle esigenze manifestate dalle committenze sia pubbliche che private. Si impegnano in tal senso ad adottare, mediante il consiglio di Amministrazione dell'Ente, tutte le iniziative di natura organizzativa e gestionale idonee e necessarie allo scopo, anche attraverso il perseguimento degli obiettivi del reperimento di forme di finanziamento pubblico e della valorizzazione e contestuale maggiore responsabilizzazione del personale dell'Ente stesso, nell'ottica del proficuo e collaborativo maggiore coinvolgimento della struttura nel progetto di razionalizzazione dell'Ente. Le parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire, entro il 30.6.2022, ad un'intesa relativa alla



valorizzazione e razionalizzazione dell'edificio e dell'area di Borzoli, sede di ESSEG e della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

- III. Con riferimento alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, le Parti ne ribadiscono la centralità del ruolo anche al fine di garantire la corretta applicazione della contrattazione collettiva del settore edile nello svolgimento delle attività contenute nelle relative declaratorie, al fine di prevenire il fenomeno del dumping contrattuale e di garantire ai lavoratori le imprescindibili tutele economiche, assistenziali, formative, professionali ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro ad essi prestate dagli Enti bilaterali del settore.

Ferma la istituzione del Pass di cantiere indicato in precedenza, si impegnano altresì ad implementare l'attività di verifica e di monitoraggio anche operativi presso i cantieri, da parte della Cassa Edile Genovese, della corretta applicazione della predetta

disciplina contrattuale da parte delle imprese che svolgono attività edile, mediante, in particolare e tra l'altro:

- l'assegnazione specifica allo svolgimento di tali funzioni di idonee risorse interne, denominate "verificatori", previa opportuna ulteriore attività formativa;
- l'implementazione delle tecnologie già in uso e l'adozione di nuove tecnologie condivise tra le Parti;
- l'attivazione di una APP volta a consentire l'accesso dei lavoratori ai dati relativi alla propria posizione (es. denunce, versamenti) nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy;
- la stipulazione di intese tra la Cassa Edile Genovese e la I.T.L. di Genova, finalizzate alla condivisione dei dati relativi alle notifiche preliminari di cui all'art. 99 e all. XII del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ai sensi delle relative intese nazionali.

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

La indennità territoriale di settore sarà riconosciuta secondo gli importi in atto, che si riportano di seguito:

Operaio di 4° Livello	1,60
Operaio Specializzato	1,49
Operaio Qualificato	1,34
Operaio Comune	1,15

EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione, come disciplinato dal C.C.N.L. citato in premessa, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto massimo determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2024 e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato in presenza dei relativi presupposti su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio per gli anni 2022, 2023 e 2024 a operai, impiegati e quadri.

Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. citato in premessa, ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti sociali entro il mese di gennaio degli anni 2022, 2023 e 2024, si incontreranno per determinare la misura dell'E.V.R. mediante una verifica ed una valutazione ponderata effettuata sui seguenti quattro indicatori, stabilendone in quella sede la specifica incidenza ponderale:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza
- monte salari denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza
- numero ore denunciate alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;
- numero ore autorizzate di CIGO per il settore edile nella Città Metropolitana di Genova

Allo scopo di correlare l'E.V.R. all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno

degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente avente disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti alla situazione produttiva e di competitività territoriale, le Parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori e occorrendo sostituire i predetti indicatori con altri ritenuti più rispondenti e adeguati alla funzione perseguita. Dell'esito della citata verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

Le Parti si danno atto che il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate anche per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale.

Le imprese che intendono avvalersi delle previsioni nel C.C.N.L. citato in premessa per quanto attiene alla riduzione o esenzione del pagamento dell'EVR per le particolari situazioni di difficoltà ivi previste, dovranno inviare una autodichiarazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, a Confapi Aniem, alla Cassa Edile di Genova di Mutualità e di Assistenza e alle RSU/RSA ove costituite.

Confapi Aniem, in relazione alle comunicazioni delle imprese, informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali e, se da queste ultime richiesto entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile concernente le ore denunciate. Per le imprese associate o aderenti a Confapi Aniem, su richiesta delle stesse, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione.

Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

L'omissione degli obblighi anzidetti di comunicazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporterà l'obbligo di erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo precedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso inutilmente il termine per la richiesta del confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'E.v.R. nella misura ridotta o pari a zero prevista dal C.C.N.L. citato in premessa.

Le imprese di nuova costituzione dovranno corrispondere l'E.v.R. nella misura fissata a livello territoriale; ai fini della procedura di verifica aziendale e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Per gli impiegati ed i quadri la erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Resta espressamente inteso che l'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL o dal presente CCPL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE DEGLI ELEMENTI NON FISSI DELLA RETRIBUZIONE

le Parti dichiarano che, salvo futuro diverso accordo ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2027, tutti gli elementi della retribuzione di operai, impiegati e quadri non fissi, ma riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento

della competitività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo: E.V.R., lavoro straordinario, lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di lavoro a turni etc.), regolati dalle disposizioni del CCNL del settore dell'edilizia, stipulato da Confapi Aniem e dalla Filca - Cisl, Fillea - Cgil e Feneal - Uil, sono recepiti nel presente contratto integrativo territoriale, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione agevolata previsto dalla legge e dalle istruzioni ministeriali applicative.

Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

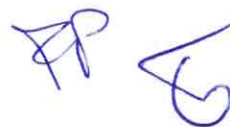
Le previsioni del presente accordo dispiegano efficacia anche nei confronti dei dipendenti Enti Bilaterali del settore edile della provincia di Genova, ai quali sono applicati il CCNL Confapi Aniem - FLC e il CCPL stipulato da Confapi Aniem - Genova e F. L.C. della provincia di Genova.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Con specifico riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. citato in premessa, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile è stabilito, nella misura del 3.91% e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

NORMA PREMIALE PER LE IMPRESE

- I) Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, le Parti convengono sulla necessità di implementare e razionalizzare i meccanismi premiali già in precedenza previsti a favore delle imprese virtuose, in regola



- con gli adempimenti ed i versamenti a favore della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del Lavoro di seguito indicati.
- II) Il dispositivo premiale consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli:
- un I livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto IV) A);
 - e un II livello a favore delle imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto V) B).
- III) Le aliquote premiali sono le seguenti:
- a1) contributo A.P.E. nella misura dell'1% per le imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo punto IV) A) (nn. da 1) a 5) e che non abbiano in corso procedure collettive di riduzione del personale in misura superiore al 25% dell'organico.
- a2) Nel caso di imprese che, oltre al possesso dei requisiti appena indicati, siano iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 120 mesi. In base al criterio stabilito dal successivo punto IV) A) 1)], il contributo A.P.E. è dovuto nella misura dello 0,55%
- b1) contributo A.P.E. nella misura dello 0,25% per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto IV) A) (nn. da 1) a 5) e al successivo punto V) B) n. 6) e che non abbiano in corso procedure collettive di riduzione del personale in misura superiore al 25o/o dell'organico.
- b2) Nel caso di imprese che, oltre al possesso dei requisiti appena indicati, siano iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 120 mesi (in base al criterio stabilito dal successivo punto IV) A) 1) secondo periodo, il contributo A.P.E. non è dovuto.
- IV) A) Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. nella misura prevista dal capoverso III) a1) che precede [o di quella prevista dal capoverso III) a2) in caso di iscrizione da almeno 120 mesi], le imprese - fermo restando l'onere della integrale ed inscindibile applicazione delle previsioni del presente contratto integrativo provinciale istitutivo della stessa e degli accordi sindacali allo stesso collegati - devono essere in possesso, per ciascun anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza per il quale intendono usufruire della riduzione del contributo, di tutti i seguenti requisiti:
- 1) essere iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e Assistenza da almeno 72 mesi; a tal fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e s.m.i.
 - 2) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte di ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per l'esercizio (dal 1° ottobre al 30 settembre) successivo a quello interessato dal beneficio premiale;
 - 3) avere iscritto presso ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) ai corsi di formazione di 16 ore previsti dal C.C.N.L. citato in premessa, i lavoratori che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile, assunti durante l'esercizio (dal 1° ottobre al 30 settembre) interessato dal beneficio premiale;
 - 4) essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza alle scadenze contrattuali per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia;
 - 5) avere denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, nell'anno di gestione della stessa, un numero di ore mensili su base aziendale mediamente non inferiore a quello stabilito contrattualmente, dedotte le ore di assenza previste dalla normativa di legge e/o regolamentare e/o dalla contrattazione collettiva.
- V) B) Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. nella misura prevista dal capoverso III) b1) che precede [o di quella prevista dal capoverso III) b2) in caso di iscrizione da almeno 120 mesi], le imprese devono essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla precedente lettera A), anche del seguente ulteriore requisito aggiuntivo:
- 6) aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese dell'anno di gestione della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, la contribuzione contrattuale dovuta alla stessa.

I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza) dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio successivo a quello di riferimento, sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.

Al fine di consentire quanto sopra, ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova) provvederà a comunicare alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, entro il 5 dicembre di ogni anno, l'elenco delle imprese che hanno adempiuto agli obblighi previsti ai nn.2) e 3) della precedente lettera A). La Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza dovrà provvedere a riconoscere alle imprese

aventi diritto il beneficio della norma premiale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, sulla base delle previsioni del relativo regolamento applicativo.

- VI) Sempre nell'ambito dell'obiettivo premiale perseguito dalle Parti e finalizzato a favorire l'integrale rispetto delle previsioni di legge e contrattuali, per il periodo sino al 28.02.2026, per le imprese in possesso dei requisiti previsti sia dalla lettera A) (nn. 1) a 5) del capoverso IV), che dalla lettera B) n. 6) del capoverso V) del presente capitolo "NORMA PREMIALE PER LE IMPRESE" e che siano iscritte alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza da almeno 120 mesi (secondo il criterio stabilito dal punto 1) del punto IV):
- la misura del contributo previsto nell'allegato 3 "Fondo prepensionamenti" dell'accordo di rinnovo dal C.C.N.L. citato in premessa è ridotta, in via premiale, alla aliquota dello 0,10% (anziché dello 0,20%);
 - il versamento del contributo previsto nell'allegato 4 "Fondo incentivo all'occupazione" dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. citato in premessa, in via premiale, non è dovuto.
- Resta ovviamente fermo il gettito complessivo dovuto ai due citati Fondi secondo le previsioni e le aliquote previste dal citato CCNL.
- VII) Il finanziamento dei benefici premiali di cui al presente capitolo "NORMA PREMIALE PER LE IMPRESE" avverrà mediante utilizzo della riserva A.P.E. e del fondo di premialità per le imprese previste dal CCNL.

La presente norma premiale ha effetto e durata dal 31.12.2024. Entro il mese di novembre di ogni anno, le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro. Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto e convengono espressamente che le disposizioni del presente capoverso "NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO PER L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE" disciplina in maniera esclusiva la materia della premialità relativa al versamento della contribuzione alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza. Si impegnano a non stipulare, se non tra di loro, pattuizioni diverse in materia e disconoscono qualsivoglia pattuizione in ipotesi stipulata da e/o con soggetti diversi. Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dal C.C.N.L. citato in premessa le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata. Condizione di reciprocità. Alle imprese aventi sede fuori della provincia di Genova che si iscrivono alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza viene applicata l'aliquota contributiva complessiva prevista dalla rispettiva Cassa Edile di provenienza per le imprese fuori provincia, ove superiore a quella complessivamente prevista dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza. Nel caso di intervento di intesa a livello nazionale sulla materia, le parti si impegnano a riesaminare la presente previsione.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Le Parti, ritenuta comunemente l'esigenza di rafforzare la operatività dei R.L.S.T., nel rispetto delle prerogative ad essi riconosciuta dalla normativa di legge e contrattuale, al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza,

Convengono quanto segue

Il contributo di finanziamento degli oneri relativi ai R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) viene stabilito nella misura dello 0,30% del relativo imponibile (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo).

Pertanto, per il periodo dal 1.5.2021 verrà destinato al finanziamento dei citati oneri l'importo corrispondente allo 0,35 o/o del citato imponibile. Per il citato periodo dal 1.5.2021, le risorse necessarie per coprire la differenza dallo 0,23% (precedentemente previsto) allo 0,35%, verranno reperite dal Fondo gestione assistenza costituito presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

A tale fine, le Parti ratificano e rinnovano in questa sede il Regolamento volto a disciplinare i profili essenziali e le modalità operative di funzionamento dell'istituto degli RLST.

INDENNITÀ DI TRASPORTO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, la misura dell'indennità è stabilita in euro 2,50 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l'erogazione avrà carattere continuativo sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.



INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva pari a Euro 7,5 giornalieri". Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l'assistenza di Confapi Aniem potrà essere convenuta la erogazione ai lavoratori, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa.

Tali buoni pasto-ticket elettronici dovranno essere emessi da società di gestione abilitate allo svolgimento di servizi sostitutivi di mensa e saranno utilizzabili dai lavoratori presso gli esercizi convenzionati con il gestore.

Il valore nominale di ciascun buono pasto-ticket elettronico sarà pari a Euro 7,5 giornalieri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

In caso di opzione concordata in sede aziendale per la erogazione del buono pasto ticket elettronico di mensa, lo stesso dovrà essere corrisposto al lavoratore per ogni giornata di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, anche di durata inferiore ad otto ore per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Qualora la erogazione del buono pasto-ticket elettronico di mensa dovesse avere carattere continuativo, il relativo valore nominale sarà convenzionalmente computato unicamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

INDENNITÀ PER LAVORATORI COMANDATI ALLA GUIDA DI MEZZI AZIENDALI ADIBITI AL TRASPORTO DEI LAVORATORI

Il lavoratore comandato alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri dipendenti dell'impresa non può rifiutare tale incarico, salvo giustificato motivo. Tale incarico sarà conferito dall'azienda, ove possibile, a rotazione tra i lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, in via sperimentale, per la durata dello stesso, al lavoratore comandato alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto di altri dipendenti dell'impresa, qualora il percorso da compiere sia superiore ai 20 chilometri al giorno, viene corrisposta una indennità giornaliera pari a 10 euro. Le parti si danno reciprocamente atto che l'indennità giornaliera di cui sopra è stata quantificata già considerando i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi è già comprensiva degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, le Parti convengono che l'indennità di cui sopra sia esclusa dalla base di calcolo anche del trattamento di fine rapporto. Le ore impiegate per la conduzione dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori non devono essere considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Resta fermo quanto previsto in materia di trasferta.

PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosì di durata non superiore a 6 giorni, il datore di lavoro anticipa al lavoratore, per conto della Cassa Edile Genovese, che è tenuta al relativo rimborso a favore dell'impresa, una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 150,00 euro complessivi - con il limite massimo di 50,00 euro al giorno - ed è riconosciuta per tre eventi di malattia con le caratteristiche di cui al primo comma nell'anno.

Il diritto all'indennizzo per carenza sopra indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.

Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell'evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corresponsione del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all'Ente stesso di copia del relativo certificato medico.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le risorse economiche destinate alla prestazione di cui al presente articolo saranno attinte, nel corso del citato periodo, dal Fondo per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Genovese di cui al presente C.C. P. L.

BORSE DI STUDIO

Le Parti, valutata la esigenza di privilegiare le prestazioni assistenziali a favore dei lavoratori e dei loro familiari volte a premiare il merito, convengono che, in via transitoria e per la durata del presente accordo di rinnovo, l'importo delle prestazioni assistenziali non sanitarie erogate dalla cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza a titolo di borse di studio ai figli degli operai iscritti venga quantificato come segue:



- euro 300 a favore degli studenti della prima media inferiore;
- euro 300 a favore degli studenti della seconda e terza media inferiore;
- euro 500 a favore degli studenti delle scuole medie superiori.

Le risorse a tale fine necessarie per coprire il citato incremento nel citato periodo verranno reperite dal Fondo gestione assistenze costituito presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Le Parti esprimono nel contempo la necessità che i requisiti a tal fine previsti dal Regolamento della Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza (al quale Confapi Aniem, con la firma del presente accordo aderisce e che in ogni caso ratifica) vengano modificati in senso maggiormente meritocratico.

STATO DI ALLERTA ROSSA METEOROLOGICA

In caso di stato di allerta rossa proclamata dalle autorità competenti prima dell'inizio dell'orario o del turno di lavoro, tenuto conto dello stato di grave pericolo anche per la sicurezza delle persone potenzialmente sotteso a tale proclamazione, i lavoratori (sia residenti nella zona soggetta a tale limitazione che occupati nella zona soggetta a tale limitazione) che non si recano sul luogo di lavoro non sono considerati assenti ingiustificati, fermo restando l'obbligo di preavvisare comunque il datore di lavoro e la mancata spettanza del trattamento retributivo. Resta fermo il ricorso al trattamento di integrazione salariale ordinaria per cause meteorologiche, in caso di sussistenza dei relativi presupposti. Per il personale operaio e gli impiegati e i quadri con mansioni tecniche di cantiere, qualora nonostante la predetta proclamazione l'evento atmosferico non dovesse concretizzarsi con modalità tali da configurare i presupposti per la richiesta e l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni per cause meteorologiche, dovrà essere concessa ai lavoratori la facoltà di recuperare le ore del lavoro non prestate per tale motivo, nella giornata di un sabato cadente, ove possibile, nello stesso mese ovvero in quello successivo, con diritto alla corresponsione della retribuzione per le ore recuperate senza maggiorazioni. Analoga facoltà di recupero sarà concessa, per gli stessi motivi ed alle stesse condizioni, anche agli operai, agli impiegati e ai quadri amministrativi addetti agli uffici.

ACCORDO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI EDILI PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione è quantificato nei seguenti importi:

Quadri e 1^ Categoria Super euro 375,38

1^ Categoria 343.30

2^ Categoria 286.67

Impiegato 4^ livello 261.68

3 ^ Categoria 240.25

4^ Categoria 215.93

4^ Categoria primo impiego 185.64

Per quanto riguarda la disciplina dell'E.V.R., si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e quadri edili è fissata nella misura di Euro 180 mensili". Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l'assistenza di Confapi Aniem potrà essere convenuta la erogazione anche agli impiegati e quadri, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa. Tali buoni pasto-ticket elettronici dovranno essere emessi da società di gestione abilitate allo svolgimento di servizi sostitutivi di mensa e saranno utilizzabili dai lavoratori presso gli esercizi convenzionati con il gestore. Il valore nominale di ciascun buono pasto-ticket elettronico sarà pari a Euro 7,5 giornalieri dalla data di entrata in vigore del presente accordo. In caso di opzione concordata in sede aziendale per la erogazione del buono pasto ticket elettronico di mensa, lo stesso dovrà essere corrisposto al lavoratore per ogni giornata di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, anche di durata inferiore ad otto ore per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Qualora la erogazione del buono pasto-ticket elettronici di mensa dovesse avere carattere continuativo, il relativo valore nominale sarà convenzionalmente computato unicamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

INDENNITÀ DI TRASPORTO



A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo è riconosciuta agli impiegati e quadri edili l'indennità di trasporto nella misura euro 65,60 mensili.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le norme contenute nel presente accordo entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, fatte salve le diverse specifiche decorrenze ivi espressamente previste, dalla data di sottoscrizione e hanno durata fino al 02/12/2028 salva la eventuale diversa durata prevista dalle disposizioni della contrattazione nazionale.

NOTA A VERBALE

Al fine di garantire l'omogeneità di trattamento economico-normativo dei dipendenti del settore edile per l'area metropolitana di Genova, le parti si impegnano a definire un meccanismo di applicazione automatica delle eventuali condizioni di miglior favore derivanti dall'applicazione di contratti integrativi di comparto dell'area metropolitana di Genova.

Letto, confermato, sottoscritto.

Federico Pettole

Andrea Sefaric

M. L. /

